COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI - DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO

XLV.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **LUCIFREDI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Discussione e approvazione*):

Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale. (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1940-1769 B) 449

PRESIDENTE 449, 451, 453, 455
BERLINGUER 450
PICCOLI 450, 453, 454
NANNUZZI 451, 453
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 451

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria. (3092) 455

PRESIDENTE 455
NANNUZZI 455

Proposta di legge (*Seguito della discussione e approvazione*):

PITZALIS ed altri: Riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli Istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi. (2505) 455

PRESIDENTE 455, 456, 457, 458, 459
COLLESELLI, *Relatore* . . . 456, 457, 458, 459
TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica Amministrazione* 457
NANNUZZI 457

Votazione segreta:

PRESIDENTE 466

La seduta comincia alle 9,35.

BERRY, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione del disegno di legge: Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale (Modificato dalla I Commissione permanente del Senato) (1940-1769-*B*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1940-1769-*B* concernente l'indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni

con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale.

Il disegno di legge, già approvato dalla nostra Commissione, nella seduta del 15 giugno 1960, è stato modificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 13 luglio 1961.

Essendo il collega, onorevole Bozzi, impedito di partecipare alla seduta odierna della nostra Commissione, mi sostituisco a lui nella relazione al provvedimento sottoposto al nostro esame, trattandosi di un disegno di legge che ha, per ovvie considerazioni, carattere d'urgenza.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, avevamo a suo tempo approvato un testo unificato del disegno di legge governativo e della proposta di legge degli onorevoli deputati Luzzatto, Ballardini ed altri, fin dalla seduta del 15 giugno dello scorso anno. Si trattava di stabilire con norme legislative, una indennità speciale da attribuirsi a coloro che, per conto dello Stato, svolgono le loro funzioni nella provincia di Bolzano e – per alcuni – anche con sede in Trento, per poter realizzare in maniera più piena, il dettato costituzionale dello Statuto per il Trentino-Alto Adige che prescrive la parità fra le due lingue – italiana e tedesca – nella provincia di Bolzano, allo scopo di consentire agli allogeni la possibilità di trovarsi nelle condizioni migliori per quanto attiene ai loro rapporti con la pubblica amministrazione.

Il testo aprovato dalla nostra Commissione fu, al Senato, oggetto di lunghe discussioni; e su iniziativa del Relatore, senatore Battaglia e con il consenso del Governo, rappresentato in quella sede dal Ministro Tessitore, vi furono apportati una serie di emendamenti, alcuni dei quali rivestono una importanza esclusivamente formale, mentre altri hanno un'importanza più sostanziale, come nel caso dell'articolo 1 dove si è aumentato in modo abbastanza sensibile l'ammontare delle indennità già fissate col nostro testo a favore delle varie categorie. Infatti, per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali l'indennità, già da noi fissata in lire 25 mila è stata portata a lire 30 mila; quella per il personale delle carriere di concetto ed equiparate è stata portata da lire 20 mila a 25 mila; quella per il personale della carriera esecutiva da 15 mila a 20 mila; ed, in fine, quella per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, da lire 12 mila a lire 18 mila.

Mi riservo di illustrare nel corso dell'esame dei singoli articoli, le altre modifiche che come ho detto, sono di minore rilievo.

Per quanto si riferisce alla copertura della maggiore spesa determinata dall'aumento delle indennità, comunico che il Presidente della V Commissione permanente (Bilancio), investita del parere alla nostra Commissione, mi ha informato con lettera in data 27 settembre che la Commissione stessa ha adottato la seguente decisione:

« La Commissione ha rilevato come le modifiche introdotte dal Senato al disegno di legge abbiano sensibilmente maggiorato la misura delle indennità previste dall'articolo 1 e, quindi, la spesa complessiva implicata dal provvedimento mentre è risultata invariata la valutazione dell'onere e l'indicazione di copertura formulata nell'articolo 9 del provvedimento stesso. Poiché, per altro, il rappresentante del Governo ha assicurato che anche di fronte al maggiorato onere la valutazione iniziale di spesa e la relativa indicazione di copertura risultano sufficienti e congrui, questa Commissione ha deliberato di esprimere parere favorevole ».

Non vi è quindi alcun ostacolo all'esame da parte nostra del disegno di legge all'ordine del giorno.

Riservandomi – come ho già detto – di illustrare gli emendamenti apportati dal Senato durante l'esame dei singoli articoli, dichiaro aperta la discussione generale.

BERLINGUER. Dichiaro di riconoscere l'urgenza di questa legge, la cui approvazione verrebbe ulteriormente ritardata da nuove modificazioni che fossero eventualmente introdotte da parte nostra; e riconosco anche la fondatezza delle modifiche introdotte dal Senato. Sono personalmente favorevole, pertanto, all'approvazione del provvedimento così come pervenutoci dal Senato, e credo di interpretare così anche la volontà dei miei colleghi di gruppo.

PICCOLI. Come deputato della Regione Trentino-Alto Adige mi limiterò a sottolineare il valore di questa legge, e penso che l'entrata in vigore di un provvedimento del genere segnerà veramente una svolta nella vita altoatesina, per il fatto che, al di là di tutte le norme legislative che sono state finora approvate per risolvere l'annosa questione, vi è una situazione di fatto che questa legge affronta cercando di risolverla. Anche se esso non rappresenta un toccasana, ritengo che con questo

provvedimento ci siamo avviati su di una strada buona. È un provvedimento molto atteso sia dalle popolazioni di lingua italiana che da quelle di lingua tedesca, perché ci si rende conto che qui entriamo nel vivo di una effettiva equiparazione che oggi è ancora lacunosa per le note situazioni storiche.

Quindi, in sede di discussione generale, mentre ringrazio l'onorevole Presidente per la sua relazione sintetica ma largamente positiva, non posso far altro che pregare gli onorevoli colleghi di approvare sollecitamente il provvedimento così come ci è pervenuto dal Senato.

NANNUZZI. Mi sembra che sull'aumento delle indennità non ci sia nulla da dire, anche perché il parere della Commissione del bilancio è favorevole. E siccome l'unica modifica importante è quella riguardante l'aumento delle aliquote delle indennità, mentre le altre modifiche sono solamente di forma, penso che non convenga apportare altre variazioni al testo già approvato dal Senato. Sono pertanto favorevole all'approvazione del testo trasmesso dal Senato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è favorevole all'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli. Do lettura dell'articolo 1 nel testo approvato a suo tempo dalla nostra Commissione:

«Ferme restando le disposizioni dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, è attribuita una indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali . . . . . L. 25.000

per il personale delle carriere di concetto e equiparate . L. 20.000

per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali . . . . . » 15.000

per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, i procaccia postali ed il rimanente personale militare » 12.000

Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti dei trattamenti di quiescenza. Cessa per i periodi di destinazione, anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo».

Il Senato ha invece approvato, per l'articolo 1, la seguente formulazione:

«Ferme restando le disposizioni dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, delle norme di attuazione e delle leggi vigenti in materia di uso della lingua italiana e della lingua tedesca ed in materia di ammissione ai pubblici uffici, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ai magistrati dell'Ordine giudiziario e della Corte dei conti, ed agli appartenenti, non di leva, alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente, in servizio nella provincia di Bolzano o in uffici sedenti in Trento e aventi competenza regionale, che abbiano superato l'esame o ottenuta l'attestazione di cui all'articolo 2 della presente legge, viene attribuita un'indennità speciale di seconda lingua, cumulabile con tutte le altre indennità, nelle seguenti misure:

a) per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali . . . . . L. 30.000

b) per il personale delle carriere di concetto e equiparate » 25.000

c) per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali . . . . . » 20.000

d) per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente personale militare . . . » 18.000

Detta indennità, da corrispondersi mensilmente, non è computabile agli effetti del trattamento di quiescenza e non viene corrisposta durante i periodi di destinazione,

anche temporanea, in sedi od uffici diversi da quelli indicati nel primo comma del presente articolo».

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, le modifiche apportate dal Senato sono due: una di carattere sostanziale, che si riferisce all'aumento delle aliquote d'indennità, di cui ho già parlato; l'altra di carattere formale, che nel secondo comma sostituisce la parola « cessa », con la frase « non viene corrisposta ».

Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura nel testo approvato, a suo tempo, dalla nostra Commissione:

«L'accertamento della conoscenza della lingua tedesca è devoluto a commissioni nominate dal Commissario del Governo in Trento, presiedute dallo stesso o da suoi delegati e composte di due docenti di lingua tedesca nelle scuole statali dell'ordine medio, designati dal provveditore agli studi di Bolzano.

Per i magistrati o altro personale appartenente all'Ordine giudiziario, la Commissione è nominata dal presidente della Corte di appello di Trento, ed è presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato e composta di due docenti, secondo quanto fissato dal comma precedente.

Per il personale appartenente alle Forze armate, la commissione è nominata dal commissario del Governo in Trento ed è presieduta da un ufficiale generale o superiore, designato dal competente comandante militare territoriale, e composta di due docenti, secondo quanto fissato dal primo comma.

La conoscenza della lingua tedesca per il commissario ed il vice commissario del Governo, per il presidente e per il procuratore generale della Corte d'appello, per il comandante del Corpo di armata di Bolzano, per il provveditore ed il vice provveditore agli studi di Bolzano viene attestata, previo accertamento del possesso del requisito, dalle singole amministrazioni centrali di appartenenza».

L'articolo 2 nel testo approvato dal Senato, risulta invece così formulato:

«L'accertamento della conoscenza della lingua tedesca è devoluto a commissioni nominate dal Commissario del Governo in Trento, presiedute dallo stesso o da suoi delegati e composte di due docenti universitari di lingua tedesca per l'esame del personale di cui alla lettera *a*) del primo comma dell'articolo precedente e di due docenti di scuole medie della stessa lingua per l'esame del personale indicato nelle lettere *b*), *c*) e *d*).

Per i magistrati e per il personale appartenente all'Ordine giudiziario, la commissione è nominata dal presidente della Corte di appello di Trento, è presieduta dallo stesso o da un magistrato da lui designato, ed è composta di due docenti, secondo quanto fissato dal comma precedente.

Per il personale appartenente alle Forze armate, la commissione è nominata dal commissario del Governo in Trento, è presieduta da un ufficiale generale o superiore, designato dal competente comandante militare territoriale, ed è composta di due docenti, secondo quanto fissato dal primo comma.

La conoscenza della lingua tedesca per il commissario ed il vice commissario del Governo, per il presidente e per il procuratore generale della Corte d'appello, per il comandante del Corpo di armata di Bolzano, per il provveditore ed il vice provveditore agli studi di Bolzano viene accertata dalle singole amministrazioni centrali di appartenenza, che ne rilasciano attestazione».

Le modifiche apportate dal Senato al testo da noi approvato per questo articolo, sono una sostanziale, e l'altra formale. La prima (nel primo comma) modifica la struttura della commissione che deve effettuare l'accertamento della conoscenza della lingua tedesca, nel senso che laddove si tratta di personale delle carriere direttive, per l'accertamento della buona conoscenza della lingua tedesca da parte di questo personale non è stata ritenuta sufficiente la presenza di professori di scuola media di lingua tedesca, ma si è ritenuto necessario che i professori debbono essere di livello universitario.

Personalmente avrei qualche dubbio, pur essendo professore universitario, a consentire sulla necessità di un docente universitario, che verrà a costare di più allo Stato, ma comunque possiamo accettare l'emendamento.

La seconda modifica, di carattere formale, è stata apportata all'ultimo comma. Noi avevamo detto che il grado di conoscenza della lingua tedesca avrebbe dovuto essere accertato dalle singole amministrazioni di appartenenza. Il testo approvato dal Senato dice che la conoscenza della lingua tedesca per gli alti gradi del Governo, della magistratura e delle

Forze armate « viene accertata dalle singole amministrazioni centrali di appartenenza che ne rilasciano attestazione ».

NANNUZZI. Noto anche, nel primo comma dell'articolo 2, la soppressione della designazione dei membri delle commissioni di accertamento da parte del provveditore agli studi di Bolzano, anche se si tratta di professori di scuola media.

PRESIDENTE. Avendo ammesso due modi di composizione della commissione a seconda che vi partecipino professori univertari o professori di scuola media, i primi da designarsi da parte del Ministero della pubblica istruzione, i secondi dal provveditore agli studi, si è preferito omettere l'espressione del testo da noi approvato, il che significa che è il Commissario del Governo che provvede direttamente per entrambi i casi.

PICCOLI. Penso che l'omissione sia avvenuta anche perché è da tempo in discussione il tema dei poteri del provveditore e del vice provveditore agli studi di Bolzano, e penso che siano stati i rappresentanti del gruppo etnico ad ottenere questa modifica che è stata adottata per favorirli.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di di parlare, pongo in votazione l'articolo 2, nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 3. Do lettura del testo di tale articolo approvato a suo tempo dalla nostra Commissione:

« Il personale che ritenga di averne interesse dovrà fare domanda di essere sottoposto ad un esame ed inoltrarla al presidente della commissione, tramite il proprio capo ufficio.

Il presidente della commissione, chiusa la sessione degli esami, ne renderà noti i risultati ai capi ufficio di provenienza del personale esaminato, e detti capi ufficio avvieranno le pratiche per l'attribuzione delle competenze previste dalle presenti disposizioni alle rispettive amministrazioni centrali ».

Il Senato l'ha sostituito con il seguente:

« La domanda di partecipazione all'esame, diretta al presidente della commissione, viene inoltrata per via gerarchica ».

Veramente avrei qualche dubbio sulla necessità di questa norma votata dall'altro ramo del Parlamento; comunque per le ragioni più volte ricordate, sarà bene accettarla.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'articolo 3 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 4, che nel testo approvato dalla nostra Commissione risulta così formulato:

« Le prove di esame sono distinte secondo le carriere indicate nell'articolo primo. Esse consistono in due traduzioni, una dal tedesco all'italiano ed una dall'italiano al tedesco, ed in una prova orale.

I brani da tradurre saranno dettati; non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio su argomenti riflettenti il servizio a cui l'esaminato è preposto.

Per il personale del quarto gruppo indicato nel primo comma dell'articolo 1, è richiesta soltanto una prova orale di traduzione e colloquio.

Per lo svolgimento degli esami si osservano, in quanto applicabili, le norme che disciplinano i concorsi per l'ammissione nella carriera dello Stato ».

Il Senato della Repubblica ha approvato per l'articolo 4 il seguente testo:

« Le prove di esame sono distinte secondo le carriere indicate nell'articolo primo. Esse consistono in due traduzioni, una dal tedesco in italiano ed una dall'italiano in tedesco, e in una prova orale.

I brani da tradurre vengono dettati e non è consentito l'uso del vocabolario. La prova orale consiste in un colloquio.

Per il personale di cui alle lettere *c*) e *d*) del primo comma dell'articolo 1, è richiesta soltanto una prova orale di traduzione e colloquio ».

Le modificazioni apportate dal Senato al secondo comma dell'articolo 4 sono di mera forma. La modifica apportata al quarto comma stabilisce che il personale della carriera esecutiva e i sottufficiali sosterranno soltanto una prova orale di traduzione e colloquio, mentre noi avevamo previsto anche la prova di dettato. È stato abolito anche il comma finale, forse perché si è ritenuto che fosse implicito.

Ad ogni modo penso che si possa accettare l'articolo nella forma modificata approvata dal Senato, e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

« L'attribuzione della indennità, istituita con la presente legge, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale interessato abbia superato le prove

di esame, ovvero ottenuta l'attestazione di cui al precedente articolo 2».

Il Senato ha approvato per l'articolo 5 il seguente testo modificato:

«L'indennità istituita con la presente legge decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il personale abbia superato le prove d'esame, ovvero ottenuta l'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente articolo 2».

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, si tratta di modifiche di carattere puramente formale.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 5 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 6. Il testo approvato dalla nostra Commissione era il seguente:

«Ai componenti delle Commissioni da istituire ai sensi dell'articolo 2 della presente legge è corrisposto il trattamento previsto dagli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5».

L'articolo 6 nel testo approvato dal Senato, è così formulato:

«Ai componenti delle Commissioni d'esame previste dalla presente legge è corrisposto il trattamento di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5».

Come gli onorevoli colleghi possono constatare, si tratta anche qui di una modificazione puramente formale; e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 6 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7, che nel testo approvato dalla nostra Commissione risulta così formulato:

«Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento, d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed approvato dal Ministro del tesoro, corsi facoltativi di lingua tedesca per il personale previsto dall'articolo 1».

Il Senato della Repubblica ha invece approvato per l'articolo 7 la seguente formulazione:

«Possono essere istituiti, con provvedimento del Commissario del Governo in Trento, d'intesa col provveditore agli studi della provincia di Bolzano o di Trento, ed approvato dal Ministro del tesoro, corsi facoltativi di lingua tedesca per il personale di cui all'articolo 1».

Si tratta di una modifica puramente formale, e nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8, per il quale la nostra Commissione ha, a suo tempo, approvato la seguente formulazione:

«I comuni della provincia di Bolzano possono, mediante deliberazione approvata dal competente organo, estendere al proprio personale l'indennità di bilinguismo di cui alla presente legge.

Pari facoltà possono esercitare gli enti e gli istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi, da approvare con decreto del ministro cui sia affidata la vigilanza, di concerto col ministro del Tesoro».

Il testo approvato dal Senato risulta invece così formulato:

«I comuni della provincia di Bolzano possono attribuire, mediante deliberazione approvata dal competente organo di controllo, un'indennità di bilinguismo, nelle misure fissate dalla presente legge, al personale dipendente di lingua italiana, che dimostri di conoscere la lingua tedesca e al personale dipendente di lingua tedesca che dimostri di conoscere la lingua italiana.

L'accertamento della conoscenza della seconda lingua viene fatto con le modalità di cui agli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

Pari facoltà possono esercitare gli enti e gli istituti di diritto pubblico operanti nella provincia di Bolzano, mediante deliberazione dei competenti organi, da approvare con decreto del ministro cui sia affidata la vigilanza, di concerto col ministro del tesoro».

Anche qui le modifiche apportate dal Senato sono di forma.

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 7 nel testo approvato dal Senato.

(*È approvato*).

All'articolo 9 il Senato non ha apportato alcuna modificazione.

PICCOLI. Prima di passare alla votazione segreta di questo disegno di legge vorrei chie-

dere un chiarimento, e cioè se il riferimento ai dipendenti civili dello Stato (articolo 2) comprenda gli insegnanti, maestri e professori. Il settore dell'insegnamento è importantissimo agli effetti della mutua comprensione fra italiani di lingua italiana e quelli di lingua tedesca, ed è necessario che soprattutto gli insegnanti siano invogliati a conoscere l'altra lingua.

Chiedo, pertanto, che agli atti risulti la nostra volontà di dare alla legge una interpretazione tale che estenda le disposizioni a professori e maestri. Mi sono rivolto a chi ha collaborato alla stesura di questo testo, ed ho avuto assicurazione che si intendeva estendere i beneficî della legge stessa agli insegnanti. La nota diligenza del collega onorevole Berry mi ha consentito inoltre di ritrovare la relazione premessa al disegno di legge originario nella quale è detto testualmente che i suoi beneficî si estendono ai magistrati, e ai dipendenti civili dello Stato, personale insegnante compreso.

Mi permetto pertanto di chiedere al Presidente se la formulazione da noi testé approvata è sufficiente perché i beneficî della legge vengano estesi anche agli insegnanti. L'estensione agli insegnanti dei beneficî di questa legge è essenziale, perché è la scuola il centro dove si vorrebbe arrivare al bilinguismo effettivo.

PRESIDENTE. Non posso dare garanzie in tal senso. Penso che possiamo inserire nel nostro verbale l'augurio della Commissione che la norma trovi applicazione anche nei confronti del personale insegnante, come del resto era specificato nella relazione alla proposta originariamente presentata dal Governo. D'altra parte, anche se volessimo superare le considerazioni di urgenza che ci hanno portati ad approvare integralmente il testo modificato dal Senato, non potremmo ritornare sul testo degli articoli già da noi approvati. La Commissione, pertanto, si deve limitare all'augurio che ho già formulato.

Il disegno di legge sarà posto in votazione a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria (3092).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 3092, concernente norme sulla revisione dei ruoli organici dell'Amministrazione finanziaria.

Comunico che la Commissione bilancio, investita del parere alla nostra Commissione sul provvedimento in oggetto, si è espressa favorevolmente, mentre la Commissione finanze e tesoro, ugualmente investita del parere e dinanzi alla quale la relazione è affidata all'onorevole Turnaturi, non è stata ancora in grado di pronunziarsi in merito, ed ha chiesto una proroga dei termini facendo presente che si riserva proporre alcuni emendamenti. Ci ha pregati pertanto di rinviare la discussione del disegno di legge ad una prossima seduta.

NANNUZZI. Concordo sulla necessità di un rinvio della discussione per accedere alla richiesta della Commissione finanze e tesoro Con l'occasione debbo ricordare che durante l'agitazione che interessò recentemente tutti i dipendenti del settore finanziario, nel corso dei colloqui con il ministro competente venne decisa una revisione, da parte del Ministero, del progetto che era già stato presentato ed approvato dal Consiglio dei ministri, dato che tutti i sindacati avevano presentato alcune richieste di modifiche che il ministro accettò impegnandosi a formulare le conseguenti proposte di variazione.

Può darsi che la Commissione finanze e tesoro si riferisca a queste modifiche nell'accennare ai necessari emendamenti; tuttavia, per evitare di trovarci nella necessità di formulare noi stessi gli emendamenti al momento in cui prenderemo in esame il disegno di legge, sarebbe bene che l'onorevole collega Relatore prendesse contatti col Governo onde conoscere se ha intenzioni di presentare esso stesso gli emendamenti che si ritengono necessari.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere allora stabilito che la discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta, dando nel contempo mandato al Relatore di tenere i necessari contatti non soltanto coi colleghi della Commissione finanze e tesoro ma anche col Ministero competente, affinché l'esame del disegno di legge, che faremo nella prossima seduta possa essere completo.

(*Così rimane stabilito*).

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Pitzalis ed altri: Riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi (2505).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge n. 2505, d'iniziativa degli onorevoli Pit-

zalis, Franceschini, Romanato ed altri, concernente il riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e profesisonale e dei convitti annessi.

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, questa proposta di legge era stata attribuita in sede referente alla nostra Commissione, e noi chiedemmo di poterla discutere in sede legislativa, il che ci fu accordato. In tale sede, abbiamo già approvato un certo numero di articoli di questa proposta di legge, accantonandone altri sia per ragioni di impostazione sia per questioni attinenti alla copertura della spesa, in relazione all'articolo 23 del têsto proposto dal Relatore sul quale testo avevamo svolto il nostro esame.

Comunico che nel frattempo, con lettera in data 4 ottobre, la Commissione del bilancio investita del parere alla nostra Commissione, lo ha espresso nei seguenti termini:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole a condizione che, ad assicurare la copertura della maggior spesa, l'articolo 23 faccia riferimento alle ordinarie disponibilità di cui ai capitoli 110, 111, 115, 117 e 119 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1961-62, riguardanti le scuole e gli istituti di istruzione tecnica e professionale ».

Ritengo che non sia il caso di far svolgere una relazione generale, bensì di prendere subito in esame gli articoli a suo tempo accantonati, e in relazione ai quali poco fa l'onorevole Colleselli, Relatore, mi ha presentato alcuni emendamenti che vengono a modificare il testo del Relatore stesso che abbiamo adottato come base per il nostro esame nella precedente seduta.

Il primo degli articoli allora accantonati è l'articolo 3 (personale straordinario) che nel testo emendato dal Relatore risultava così formulato:

ART. 3.

(*Personale straordinario*).

« Per esigenze di servizio di carattere eccezionale, i consigli di amministrazione delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale possono procedere all'assunzione di personale straordinario per mansioni esecutive, ausiliarie ed operaie, al quale compete, per le giornate di effettivo servizio, il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati della carriera rispettivamente esecutiva, ausiliaria di operaio.

Tale personale può essere mantenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore all'anno scolastico e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo.

Il servizio prestato in qualità di impiegato provvisorio può essere valutato come titolo nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere esecutive ed ausiliarie delle Amministrazioni dello Stato ».

COLLESELLI, *Relatore*. A parte le considerazioni e riserve espresse con la mia relazione, sta il fatto che l'articolo diventa superfluo se si tiene conto delle norme della legge n. 889 del 1931.

Infatti, mentre da un particolare esame allora fatto e dalla discussione che ne è seguita appariva che detto articolo si dimostrasse come troppo « pericoloso » ai fini dell'assunzione di questo personale operaio, la legge n. 889 dà precise disposizioni in materia e ad essa si può mantenere piena validità. Propongo quindi la soppressione dell'articolo 3 della proposta di legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la soppressione dell'articolo 3, proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Il successivo articolo accantonato nel corso della passata seduta è l'articolo 12, che con la soppressione dell'articolo 3 diventerebbe articolo 11. Si tratta di un articolo aggiuntivo proposto dal Relatore e che si riferisce alla particolare situazione degli istituti tecnici commerciali di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari.

Ora il Relatore ha presentato un nuovo testo, che in sostanza si limita al primo comma di quello originariamente presentato, e che appare così formulato:

ART. 12.

(*Istituti tecnici commerciali*).

Le norme contenute nella presente legge si applicano anche al personale di segreteria e di servizio, a carico dello Stato, degli istituti tecnici commerciali di Cagliari, Melfi, Modica e Sassari.

COLLESELLI, *Relatore*. Con la citata legge n. 889 del 1931 che regolava gli istituti commerciali, per geometri ecc., assimilati, queste province furono escluse dalle norme contenute in detta legge in quanto si escluse per

esse che venisse posta a carico delle singole amministrazioni provinciali la spesa per i segretari, economi ed applicati di segreteria di questi istituti, onde sollevare queste province da un onere nuovo per il quale esse non sarebbero state in grado di fornire la necessaria copertura finanziaria. Così questo personale non ha neppure fruito della rivalutazione di carriera economica e giuridica prevista dalla legge n. 475 del 1958 che determina una nuova regolamentazione per tutti gli istituti.

L'articolo 12 da me proposto tende quindi a correggere l'omissione nella legge n. 475 dianzi citata, nonché le precedenti determinazioni, d'altra parte suffragate con successiva disposizione di legge del 1934 con la quale si confermava che per quelle zone, riconosciute depresse, la spesa relativa al personale amministrativo degli istituti veniva posta a carico dello Stato anziché dell'amministrazione provinciale.

NANNUZZI. Per la precisione vorrei chiedere se non sia possibile ottenere una formulazione più chiara. Qual è il personale « di servizio » ?

COLLESELLI, *Relatore*. Il personale della carriera esecutiva ed ausiliario. Nel bilancio della pubblica istruzione all'articolo 113 è prevista una integrazione a titolo di lavoro straordinario per completare le paghe per questo personale della carriera amministrativa.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 12 nel testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Come ricorderete, altro articolo accantonato era il 13 del testo della proposta di legge, al quale il Relatore aveva proposto un emendamento sostitutivo integrale, sul quale ci soffermammo nella precedente seduta. L'onorevole Relatore per superare qualche perplessità sorta in quella sede propone il seguente testo dell'articolo, che modifica, in parte, l'emendamento sostitutivo integrale proposto nel corso della seduta del 21 giugno:

« Il personale di ruolo della carriera esecutiva delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale che abbia svolto per almeno tre anni, alla data di applicazione della presente legge, mansioni di segretario-ragioniere-economo e sia in possesso di un titolo di studio di 2° grado, viene inquadrato, previo concorso per titoli ed esami da bandirsi dal Ministro della pubblica istruzione entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e limitatamente alla prima applicazione di essa, a posti della qualifica iniziale della carriera di concetto di cui alla tabella *D* annessa alla presente legge nei limiti dei posti disponibili per le predette mansioni all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nonché di quelli che si renderanno disponibili entro un quinquennio da tale data a seguito dell'applicazione della predetta tabella *D*.

Il servizio di ruolo, di ruolo speciale transitorio e di ruolo aggiunto prestato nella carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad archivista o equiparata, sarà riconosciuto per i due terzi agli effetti del passaggio di coefficiente per un massimo di quattro anni ».

COLLESELLI, *Relatore*. Col nuovo testo dell'articolo 15, che con la soppressione dell'articolo 3 dovrebbe assumere il n. 14 e che sostituisce l'articolo 13 della proposta di legge originaria, si intende normalizzare una situazione che si è venuta a creare in questi istituti per effetto di una certa carenza di concorrenti ai concorsi per segretari economi. In mancanza di vincitori di regolari concorsi, queste mansioni sono state affidate in molti istituti ad altro personale non sempre in possesso del prescritto titolo di studio di secondo grado, personale che ha espletato per lunghi anni queste mansioni anche con soddisfazione delle singole amministrazioni.

L'articolo da me proposto vorrebbe regolarizzare la situazione di questo personale, inquadrandolo nella carriera di concetto previo concorso per titoli ed esami. A parte l'interesse dell'amministrazione di non privarsi del servizio di questi dipendenti che già esplicano da lungo tempo e bene queste mansioni, va anche ricordato che, se non erro, lo statuto degli impiegati dello Stato prevede la possibilità di accesso alla carriera di concetto per il personale della carriera esecutiva con qualifica non inferiore ad archivista, anche se sprovvisto del prescritto titolo di studio. Nel caso in esame, invece, non soltanto è richiesto il titolo di studio, ma si prevede di sottoporre il candidato anche ad un esame per farlo entrare nella carriera di ragioniere economo. Si tratta, in altre parole, di collocare nel ruolo normale stabilito dalle tabelle questo personae che da tempo presta regolare e lodevole servizio con mansioni corrispondenti.

TOZZI CONDIVI, *Sottosegretario di Stato per la riforma della pubblica amministrazione*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 14 nel nuovo testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Era stato accantonato anche l'articolo aggiuntivo del Relatore che portava il n. 16 e che ora dovrebbe assumere il n. 15 e che si riferisce ai prefetti di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale. Anche per detto articolo il Relatore ha proposto il seguente nuovo testo per superare le perplessità sorte nella precedente seduta:

« I prefetti di disciplina dei convitti annessi alle scuole ed agli istituti di istruzione tecnica e professionale, in servizio non di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 3 aprile 1958, n. 475, al compimento dell'anzianità di servizio prescritta, e previo parere favorevole del consiglio di amministrazione, sono inquadrati nel ruolo aggiunto dei censori di disciplina con la qualifica di vicecensore.

I prefetti di disciplina di ruolo aggiunto vengono inquadrati nel ruolo aggiunto dei censori di disciplina con la qualifica di vicecensore. Agli effetti dell'inquadramento predetto l'anzianità di servizio da essi maturata nel ruolo di provenienza è valutato nella misura della metà ».

COLLESELLI, *Relatore*. Con questo articolo si tende a colmare una lacuna della legge 3 aprile 1958, n. 475, con la quale è stato soppresso il ruolo dei prefetti di disciplina che sono stati inquadrati in quelli dei censori di disciplina.

Qui sarà opportuna una breve spiegazione. I prefetti di disciplina – oggi censori – non prestano servizio nella scuola, ma presiedono alla vita disciplinare e non, di tutti i convitti annessi agli istituti.

Come è noto, con l'articolo 5 della legge n. 475 già citata, sono state dettate le norme per il passaggio dei prefetti di disciplina nel ruolo organico della carriera di concetto dei censori di disciplina, ma la norma non ha avuto applicazione nei riguardi dei prefetti di disciplina dei ruoli aggiunti. In altre parole, tre erano le categorie dei prefetti di disciplina da far transitare nei ruoli dei censori di disciplina: quelli in ruolo, quelli dei ruoli aggiunti, e quelli non di ruolo. La legge n. 475, più volte citata, ha previsto il passaggio in ruolo di quelli appartenenti alla prima categoria, lasciando fuori quelli delle altre due; i quali si vedevano quindi preclusa ogni possibilità di immissione in carriera. Per ovviare a questo inconveniente ho proposto l'articolo attualmente in esame.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 15 nel testo proposto dal Relatore.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'articolo 15 del testo originario; do lettura del testo proposto dal Relatore in sostituzione del suddetto articolo:

« Nella prima applicazione della presente legge, il personale della carriera ausiliaria delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi, in possesso del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolge almeno da tre anni mansioni della carriera esecutiva di segreteria e di magazziniere, viene inquadrato nei ruoli delle carriere esecutive, al coefficiente iniziale, previo esame-colloquio, nei limiti dei posti disponibili, per le predette mansioni all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, nella scuola o istituto nonché di quelli che si renderanno disponibili entro un quinquennio da tale data a seguito della applicazione delle tabelle *A*, *B*, *C*, annesse alla presente legge.

Il servizio di ruolo speciale transitorio, di ruolo aggiunto e non di ruolo prestato nella carriera ausiliaria sarà riconosciuto per un massimo di due anni agli effetti del passaggio al secondo coefficiente della carriera esecutiva ».

COLLESELLI, *Relatore*. Questo articolo prevede l'attribuzione di una qualifica ed uno sviluppo di carriera ai custodi dei magazzini di tutte le attrezzature di questi istituti. Questa carriera non era prevista precedentemente nella pianta organica degli istituti ma la si prevede adesso, in relazione all'accresciuta importanza delle funzioni di questo personale. Non sarà inopportuno qui rilevare ancora una volta che le funzioni del magazziniere hanno assunto una notevole importanza perché gli istituti sono dotati ora di materiale ed attrezzature di carattere scientifico e tecnico di costo e delicatezza elevati, che richiedono non solo una particolare cura da parte dei custodi, ma anche una notevole competenza per la loro conservazione. Nel settore industriale abbiamo 30 specializzazioni; 20 in quello agrario: facile quindi arguire come debba essere preparato un magazziniere. D'altra parte, è previsto per il passaggio di questo personale alla carriera esecutiva, oltre al titolo di studio di primo grado, anche un esame-colloquio sulla sua preparazione specifica. Quindi, la disposizione attuale appare restrittiva rispetto alle norme generali per l'ammissione alla carriera esecutiva del-

lo Stato perché mentre ad alcuni concorsi di Stato per detta carriera si può anche partecipare senza titoli di studio, in questo caso il titolo di studio è richiesto.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo 15 del testo originario corrispondente all'articolo 17 del Relatore e di cui ho dato testé lettura.

(*È approvato*).

Vi è un articolo aggiuntivo del Relatore che andrebbe inserito e dopo l'articolo testè approvato. Ne do lettura:

« Nella prima applicazione della presente legge, il personale salariato non di ruolo e gli operai giorna lieri assunti a norma dell'articolo 3, ultimo comma, della legge 26 febbraio 1952, n. 67, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che abbiano prestato o prestino successivamente a tale data, un periodo di servizio complessivo non inferiore a 270 giorni, sono inquadrati nel ruolo della carriera ausiliaria tecnica di cui all'articolo 8 della presente legge, di ogni singolo istituto, scuola o convitto.

È riconosciuto valido, agli effetti degli aumenti periodici della retribuzione previsti dalle vigenti disposizioni, il servizio comunque prestato anteriormente all'inquadramento negli " aiutanti tecnici ".

Il personale operaio adibito con carattere permanente a mansioni di natura non salariale viene inquadrato nelle corrispondenti categorie di personale civile dello Stato non di ruolo, con la anzianità comunque posseduta con la qualifica di operaio e iscritto nei ruoli aggiunti delle rispettive carriere di concetto, esecutive e ausiliaria al compimento dell'anzianità prevista dalle vigenti disposizioni.

Nel computo dell'anzianità di cui al precedente comma è compresa quella riconosciuta al momento del passaggio dalla categoria di operaio a quella del personale dello Stato ».

COLLESELLI, *Relatore*. Esistono delle ragioni valide per l'inserimento di detto articolo in quanto lo statuto degli operai dello Stato non si applica ai destinatari di detto articolo. Nella legge n. 90 pare si parli di enti ed istituti ad ordinamento autonomo (ferrovie, poste e telecomunicazioni, A.N.A.S.). Gli istituti di istruzione tecnica professionale, anche se dotati di amministrazione autonoma, non sono enti autonomi. Per questo motivo, non essendo applicabile la legge n. 90, ho presentato detto articolo aggiuntivo che disciplina la materia.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo del Relatore.

(*È approvato*).

Il Relatore ha proposto un altro articolo aggiuntivo di cui do lettura:

« Il bando di concorso di cui all'articolo 10, dovrà indicare le materie e i programmi d'esame nonche gli obblighi di servizio del personale.

La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Consiglio di amministrazione dell'ente scolastico interessato e le relative deliberazioni di nomina dovranno essere approvate dal competente Provveditorato ».

COLLESELLI, *Relatore*. L'articolo aggiuntivo trae la sua ragione dal fatto che nell'approvare l'articolo 10 della proposta, non fu inserito il terzo ed il quarto comma dell'articolo 10 della proposta originaria perché non contenuti nel testo che avevo predisposto, solo per errore materiale.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo, con l'intesa che, in sede di coordinamento, se esso sarà approvato, diverrà parte dell'articolo 10.

(*È approvato*).

Siamo ora all'articolo relativo alla copertura, quello originario portante il numero 23.

Abbiamo già preso visione del parere della Commissione Bilancio. In armonia con lo stesso è stato presentato dal Relatore il seguente testo dell'articolo 23:

« All'onere di lire 650 milioni annui derivante dall'applicazione della presente legge si provvederà con le ordinarie disponibilità dei capitoli 110, 111, 115, 117 e 119 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1961-62 riguardante gli istituti e le scuole di istruzione tecnica e professionale ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Rimane l'articolo 26 nel testo del Relatore, di cui do lettura:

« La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1961 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura della tabella *A*, avvertendo che il nuovo titolo di essa in seguito agli emendamenti del Relatore è il seguente:

TABELLA *A*.

NUMERO DEI SEGRETARI-RAGIONIERI-ECONOMI, DEGLI APPLICATI DI SEGRETERIA, DEI MAGAZZINIERI, DEI BIDELLI E DEGLI AIUTANTI TECNICI NEGLI ISTITUTI TECNICI, ISTITUTI PROFESSIONALI E NEGLI ISTITUTI TECNICI FEMMINILI

NUMERO DELLE CLASSI	Istituto tecnico industriale e istituto professionale industriale e artigiano					Istituti tecnici agrari e istituti professionali di agricoltura					Istituti tecnici commerciali istituti professionali per il commercio					Scuole magistero donna Istituti professionali femminili				
	Segretari ragionieri economi	Applicati (a)	Magazzinieri	Bidelli (a) (b)	Ausiliari permanenti	Segretari ragionieri economi	Applicati (a)	Magazzinieri	Bidelli (a) (b)	Ausiliari permanenti	Segretari ragionieri economi	Applicati (a)	Magazzinieri	Bidelli (a) (b)	Ausiliari permanenti	Segretari ragionieri economi	Applicati (a)	Magazzinieri	Bidelli (a) (b)	Ausiliari permanenti
Fino a 3	1	1	1	3	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
» 5	1	2	1	3		1	2	1	3		1	1	1	2		1	1	1	3	
» 8	1	3	1	6		1	3	1	5		1	2	1	4		1	2	1	4	
» 12	1	4	1	7		1	3	1	6		1	2	1	5		1	3	1	5	
» 16	1	5	1	8		1	4	1	7		1	3	1	6		1	4	1	6	
» 20	1	5	2	9		1	4	1	9		1	3	1	6		1	4	1	7	
» 24	1	6	2	10		1	4	2	10		1	3	1	7		1	4	1	8	
» 28	1	6	2	12		1	5	2	10		1	4	1	8		1	5	2	9	
» 32	2	7	2	12		2	5	2	11		2	4	2	9		2	5	2	10	
» 36	2	8	3	14		2	6	2	12		2	5	2	10		2	5	2	11	
» 40	2	8	3	15		2	6	2	13		2	5	2	10		2	6	2	11	
» 44	2	9	4	16		2	7	2	14		2	5	2	11		2	6	2	12	
» 48	2	9	4	17		2	7	3	15		2	6	2	12		2	7	3	12	
» 50 (c)	2	10	4	18		2	7	3	16		2	6	2	12		2	7	3	13	

(*a*) Negli istituti in cui viene superato il limite di 50 classi, il numero degli applicati e dei bidelli aumenta rispettivamente di una e di due unità, per ogni 5 classi eccedenti il numero di 50.

(*b*) Qualora l'Istituto e la scuola funzioni in più sedi (sezioni staccate, scuole coordinate, ecc.) gli indici di cui sopra vengono aumentati, per il personale di servizio di una unità per ogni sezione staccata o scuola coordinata.

(*c*) Oltre il contingente dei bidelli di cui agli indici della tabella, può essere assegnato ad ogni Istituto o scuola un ulteriore posto di bidello con le mansioni di autista e uno con le mansioni di custode.

Il Relatore propone di modificare l'espressione: «ausiliari permanenti, con l'espressione: « aiutanti tecnici », date le modifiche introdotte all'articolo 9 del testo originario della proposta di legge. Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la tabella *A* con le modifiche proposte dal Relatore.

(*È approvata*).

La stessa modifica dovrà essere apportata alla tabella *B* di cui do lettura:

TABELLA *B*.

NUMERO DEI SEGRETARI-RAGIONIERI-ECONOMI, DEGLI APPLICATI DI SEGRETERIA, DEI MAGAZZINIERI, DEI BIDELLI E DEGLI AIUTANTI TECNICI PER LE SCUOLE TECNICHE E LE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI

NUMERO DELLE CLASSI	SCUOLE TECNICHE INDUSTRIALI					SCUOLE TECNICHE AGRARIE					SCUOLE TECNICHE COMMERCIALI					SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI				
	Segretari ragionieri economi	Applicati (*a*)	Magazzinieri	Bidelli (*b*) (*c*)	Ausiliari permanenti	Segretari ragionieri economi	Applicati (*a*)	Magazzinieri	Bidelli (*b*) (*c*)	Ausiliari permanenti	Segretari ragionieri economi	Applicati (*a*)	Magazzinieri	Bidelli (*b*) (*c*)	Ausiliari permanenti	Segretari ragionieri economi	Applicati (*a*)	Magazzinieri	Bidelli (*b*) (*c*)	Ausiliari permanenti
Fino a 3	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.	1	1	—	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.	1	1	1	2	Secondo le disposizioni di cui all'articolo 9 della presente legge.
» 5	1	2	1	3		1	1	1	3		1	1	—	3		1	1	1	3	
» 7	1	2	1	4		1	2	1	3		1	1	—	3		1	1	1	3	
» 9	1	3	1	4		1	3	1	4		1	2	—	4		1	2	1	4	
» 13	1	3	1	5		1	3	1	5		1	2	—	4		1	2	1	4	
» 17	1	4	1	6		1	4	1	6		1	3	—	5		1	3	1	5	
» 21	1	4	1	7		1	4	1	7		1	3	—	6		1	3	1	6	
» 24 (*c*)	1	5	1	8		1	5	1	8		1	4	—	7		1	4	1	7	

(*a*) Nelle scuole in cui viene superato il limite di 24 classi, il numero degli applicati e dei bidelli aumenta rispettivamente di una e di due unità per ogni sei classi eccedenti il numero di 24.

(*b*) Qualora la scuola funzioni in più sedi gli indici di cui sopra vengono aumentati, per il personale di servizio, di una unità per ogni sede.

(*c*) Oltre il contingente dei bidelli di cui agli indici della tabella, può essere assegnato in ogni scuola un ulteriore posto di bidello con le mansioni di autista e uno con le mansioni di custode

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione, con l'intesa che anche a detta tabella sarà apportata, in sede di coordinamento, la modifica già approvata alla tabella *A*.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *C*:

TABELLA *C*.

CONVITTI

NUMERO CONVITTORI	Censori (*a*)	Cuochi	Aiutanti cuochi	Aiutante cucina e mensa	Accudiente al convitto e al guardaroba
Fino a 25	3	1	1	1	1
» 50	3	1	2	2	4
» 75	7	1	3	3	6
» 100	9	1	3	4	8
» 125	10	1	4	4	8
» 150	11	1	4	4	8
» 175	12	1	5	5	10
» 200	13	1	5	5	10

NOTA. — Nei convitti, annessi agli istituti e scuola di istruzione tecnica e professionale, in cui viene superato il limite di 200 convittori, per ogni 50 convittori eccedente tale limite, il numero dei censori e degli accudienti al convitto e al guardaroba aumenta rispettivamente di due unità e quelle degli aiutanti cuochi e degli aiutanti di cucina e mensa aumenta rispettivamente di una unità.

(*a*) Per ciascuno dei contingenti indicati un censore è responsabile della vigilanza generale del convitto).

Nel testo proposto dal Relatore essa reca una sola modifica consistente nell'aumento da 3 a 5 dei Censori per i convitti comprendenti fino a 50 alunni.

Nessuno chiedendo di parlare, la pongo in votazione nel testo del Relatore.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *D*:

TABELLA *D*.

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DEI SEGRETARI-RAGIONIERI-ECONOMI.

Coefficienti.

(Decreto Legislativo 11 gennaio 1950, n. 19)

202 – Vice segretario-ragioniere-economo di prima nomina.
229 – Segretario-ragioniere-economo aggiunto, dopo 4 anni.
271 – Segretario-ragioniere-economo, dopo 3 anni.
325 – Primo segretario-ragioniere-economo, dopo 13 anni di servizio complessivo (*a*).
402 – Segretario-ragioniere-economo superiore, dopo sette anni nel coefficiente precedente.
500 – Segretario-ragioniere-economo capo (*b*).

(*a*) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo undici anni mediante esame per merito distinto.

(*b*) Il numero dei posti di segretario ragioniere-economo capo è ragguagliato al cinque per cento dei posti complessivi del ruolo dei segretari-ragionieri-economi.

I posti di segretario-ragioniere economo capo vacanti vengono conferiti per un terzo per merito comparativo, ai segretari ragionieri-economi superiori con tre anni di anzianità nella qualifica, per i restanti due terzi mediante concorso per esami riservato ai segretari-ragionieri-economi superiori nonché ai primi segretari ragionieri-economi che abbiano in tale qualifica almeno cinque anni di anzianità.

I segretari-ragionieri-economi capo possono essere comandati al Ministero della Pubblica istruzione con funzioni ispettive.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi emendamenti la pongo in votazione.

(*È approvata*).

Il Relatore propone di inserire la seguente tabella che, diverrà tabella *E*:

TABELLA *E*.

CARRIERA DI CONCETTO

RUOLO DEI CENSORI DI DISCIPLINA.

Coefficiente	202	Vice-censore di disciplina di prima nomina.
»	229	Censore di disciplina aggiunto, dopo 4 anni.
»	271	Censore di disciplina, dopo 3 anni.
»	325	Primo censore di disciplina dopo 13 anni di servizio complessivo (*a*).
»	402	Censore di disciplina principale di 2ª classe dopo 7 anni nel coefficiente precedente.
»	500	Censore di disciplina principale di 1ª classe (*b*).

(*a*) Il coefficiente 325 potrà essere conseguito dopo 11 anni di servizio mediante esame di merito distinto.

(*b*) Il numero dei posti di censore di disciplina principale di 1ª classe è limitato a complessive 10 unità. Le promozioni alla qualifica di censore di disciplina principale di 1ª classe sono conferite mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati dello stesso ruolo che alla data dello scrutinio abbiano compiuto 3 anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Avverto che il Relatore propone di sostituire alla tabella *E* della proposta originaria, la seguente che diverrà tabella *F*:

TABELLA *F*.

CARRIERA AUSILIARIA

RUOLO DEI BIDELLI.

Coefficiente	159	Bidello.
»	173	Primo bidello dopo 6 anni di servizio nel coefficiente 159.
»	180	Bidello capo dopo 4 anni di servizio nel coefficiente 173.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Do lettura e pongo in votazione la tabella *F* della proposta originaria alla quale non sono stati proposti emendamenti e che diverrà tabella *G*:

TABELLA *G*.

CARRIERA ESECUTIVA

RUOLO DEI MAGAZZINIERI.

Coefficiente	157	Vice magazziniere.
»	180	Magazziniere aggiunto dopo 2 anni.
»	202	Magazziniere, dopo 5 anni.
»	229	Primo magazziniere dopo 15 anni di servizio (*a*).
»	271	Magazziniere capo dopo 8 anni nel coefficiente precedente.

(*a*) Il coefficiente 229 potrà essere conseguito dopo 13 anni di servizio nel ruolo mediante esame per merito distinto.

(*È approvata*).

Do lettura del nuovo testo della tabella *G*, proposto del Relatore, che diverrà tabella *H*:

TABELLA *H*.

CARRIERA AUSILIARIA DEL PERSONALE DI CUCINA, DEGLI ACCUDIENTI AI CONVITTI E GUARDAROBIERE

RUOLO DEI CUOCHI.

Coefficiente 173 . . . . Cuoco aggiunto.
» 180 . . . . Cuoco, dopo 3 anni di servizio nel coefficiente 173.
» 193 . . . . Capo cuoco, dopo 10 anni di servizio complessivo.

RUOLO DEGLI AIUTANTI CUOCHI, AIUTANTI DI CUCINA E MENSA.

Coefficiente 159 . . . . Aiutante cuoco, aiutante di cucina, aiutante di mensa.
» 167 . . . . Primo aiutante cuoco, primo aiutante di cucina, primo aiutante di mensa, dopo 5 anni di servizio.

RUOLO DEGLI ACCUDIENTI E GUARDAROBIERE.

Coefficiente 151 . . . . Accudiente al convitto, guardarobiera.
» 159 . . . . Primo accudiente al convitto, prima guardarobiera dopo 5 anni di servizio.

La pongo in votazione.

(*È approvata*).

Passiamo alla tabella *H* che diverrà tabella *I*: il Relatore ne propone il seguente testo:

TABELLA I.

CARRIERA AUSILIARIA TECNICA

RUOLO DEGLI AIUTANTI TECNICI.

Coefficiente 173 . . . . Aiutante tecnico.
» 180 . . . . Aiutante tecnico capo, dopo 5 anni di servizio.

Pongo in votazione la tabella *H* nel testo proposto dal Relatore e che diverrà tabella *I*.

(*È approvata*).

Date le modifiche apportate e dato l'inserimento di articoli aggiuntivi che si collegano, a volte intimamente, al contenuto di altri articoli, chiedo di essere autorizzato al necessario coordinamento. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La proposta di legge sarà votata subito a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta del disegno e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta del seguente disegno di legge:

« Indennità speciale di seconda lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici sedenti in Trento ed aventi competenza regionale » (*Modificato dalla I Commissione permanente del Senato*). (1940-1769-*B*):

Presenti votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

e della proposta di legge:

« Riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei Convitti annessi » (2505):

Presenti votanti 26
Maggioranza 14
Voti favorevoli 26
Voti contrari 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Baroni, Berlinguer, Berry, Bozzi, Bucciarelli Ducci, Caprara, Carcaterra Casalinuovo, Colleselli, Corona Achielle, D'Onofrio, Foderaro, Gullo, Jacometti, Laconi, Li Causi, Lucifredi, Luzzatto, Misasi Riccardo, Nannuzzi, Piccoli, Resta, Rocchetti, Santarelli Enzo, Targetti e Tesauro.

La seduta termina alle 10,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI